

---

# BANCA FABBRICATI

**Polizza di assicurazione per l'incendio,  
rischi accessori e responsabilità civile del  
fabbricato**

---

Contraente:  
Polizza N.



Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A. - Sede sociale: 20161 Milano Via Senigallia, 18/2  
- Capitale Sociale € 5.164.600,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita I.V.A.  
e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano: 08543850153 Impresa  
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei Rami Danni con D.M. del 1/6/1988  
Gruppo FONDIARIA - SAI - Direzione e coordinamento FONDIARIA - SAI S.p.A.



## Informativa al Contraente

predisposta ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175  
ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997

**Informazioni relative all'Impresa** Il contratto è concluso con Systema Assicurazioni S.p.A. avente sede legale in Italia in 20161 Milano Via Senigallia n. 18/2.  
La Società Systema Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 R.D.L. 29.04.1923 n. 966.

**Informazioni generali relative al contratto** **Legge applicabile**  
Ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. N. 175/1995, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. Systema Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

### Reclami in merito al contratto o ai sinistri

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società,

*Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti:*

Via Lorenzo il Magnifico n. 1, 50129 FIRENZE

Fax: +39.055.4792044

e-mail: [reclami@milass.it](mailto:reclami@milass.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela Utenti, via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

### Termine di prescrizione dei diritti

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

***Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.***



## Informativa

### ***Dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196***

*In conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), la sottoscritta Società - in qualità di Titolare - La informa sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (art. 7 del Codice)*

#### **1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative**

La Società tratta i dati personali da Lei forniti o dalla stessa già detenuti, per concludere, gestire ed eseguire il contratto da Lei richiesto, nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nell'ambito della presente finalità il trattamento viene altresì effettuato per la prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali.

In tal caso, ferma la Sua autonomia personale, il conferimento dei dati personali da Lei effettuato potrà essere:

- obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

Qualora Lei rifiuti di fornire i dati personali richiesti, la Società non potrà concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o gestire e liquidare i sinistri.

**2. Trattamento dei dati personali per finalità promozionali/commerciali**

In caso di Suo consenso i Suoi dati potranno essere utilizzati per finalità di profilazione della Clientela, di informazione e promozione commerciali di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli da Lei già ricevuti e di ricerche di mercato.

In tali casi il conferimento dei Suoi dati personali sarà esclusivamente facoltativo ed un Suo eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, precludendo solo l'espletamento delle attività indicate nel presente punto.

**3. Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento delle finalità sopra descritte; è invece esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati.

La Società svolge il trattamento direttamente tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione o avvalendosi di soggetti esterni alla Società stessa, facenti parte del settore assicurativo o correlati con funzioni meramente organizzative. Tali soggetti tratteranno i Suoi dati:

- a) conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili o di incaricati, tra i quali indichiamo gli Agenti della Società, i dipendenti o collaboratori della Società stessa addetti alle strutture aziendali nell'ambito delle funzioni cui sono adibiti ed esclusivamente per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle categorie di incaricati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (\*);
- b) in totale autonomia, in qualità di distinti Titolari.

**4. Comunicazione dei dati personali**

- a) I Suoi dati personali possono essere comunicati esclusivamente per le finalità di cui al punto 1 o per obbligo di legge agli altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la c.d. catena assicurativa), quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA e, conseguentemente, imprese di assicurazione ad essa associate) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione);
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 2 a Società del Gruppo FONDIARIA-SAI (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.

L'elenco dei soggetti a cui sono comunicati i dati è conoscibile ai riferimenti sotto indicati (\*).

**5. Trasferimento di dati all'estero**

I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

**6. Diritti dell'interessato**

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei potrà esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dalla Società la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per l'esercizio di tali diritti Lei potrà rivolgersi al responsabile pro-tempore della Direzione ICT del Gruppo FONDIARIA-SAI c/o Ufficio Privacy (fax 011.6533613), che potrà essere nominativamente individuato nell'elenco dei Responsabili (\*).

(\*) elenco disponibile sul sito [www.systemassicurazioni.it](http://www.systemassicurazioni.it), presso le Agenzie della Società o l'Ufficio Privacy del Gruppo FONDIARIA-SAI (fax 011.6533613)



SCHEDA DELLA POLIZZA N.

## Banca Fabbricati

Autorizzazione

codice cliente

AGENZIA

Polizza per l'assicurazione  
incendio, rischi accessori e  
responsabilità civile  
del fabbricato

Gruppo FONDIARIA-SAI

Convenzione Azienda

**Mod. 10999 Ediz.02.2004**

Contraente

Codice fiscale o Partita I.V.A.

Indirizzo

C.A.P.

Località

Prov.

**Durata  
del contratto**

Decorrenza dalle ore 24 del giorno mese anno Scadenza alle ore 24 del giorno mese anno

Scadenza prima quietanza giorno mese anno Rateazione Durata anni giorni

Polizza sostituita Numero

**Caratteristiche  
del mutuo** Istituto Vincolante

Atto rogito dal Notaio

Numero contratto

Data del rogito

**Caratteristiche  
del rischio** Fabbricati adibiti ad abitazioni, studi professionali, uffici, box privati per auto

Ubicazione

C.A.P.

Località

Prov.

**Dichiarazioni  
del Contraente** Il Contraente dichiara che:

- nel triennio precedente non si sono verificati sinistri;
- le caratteristiche costruttive dell'intero fabbricato sono le seguenti:
  - strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili;
  - solai e strutture portanti del tetto in materiali anche combustibili;

## Garanzie e Premio

**Incendio  
e rischi  
accessori**

**Somma assicurata fabbricato** (alla decorrenza della polizza) :  
in seguito è pari in ogni istante al debito residuo al momento del sinistro

**Responsabilità  
Civile**

**Massimale per sinistro e per anno**

500.000,00

Totale Imposte

**Totale Premio** (imposte incluse)

**Condizioni e  
allegati** Sono operanti le condizioni particolari

e gli allegati

**Premio prima rata**

Premio netto Accredito per sostituzione Conguaglio Accessori Imposte Totale

Si dichiara di aver ricevuto oggi giorno mese anno

l'importo totale del premio\*

Syster



i S.p.A.

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Systema Assicurazioni S.p.A. presta le garanzie indicate nella scheda di polizza alle Condizioni Generali e Particolari di assicurazione Mod. 10999 Ed. 02.2004.

Il Contraente dichiara di conoscere le anzidette Condizioni di Assicurazione e di non avere ricevuto altri documenti ad integrazione del contratto composta da N. \_\_\_\_\_ pagine e che lo stesso non contiene cancellature e/o rettifiche.

Preso atto dell'informativa ricevuta il Contraente, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196:

### acconsente

- al trattamento, da parte del Titolare e degli altri soggetti della Catena Assicurativa, dei dati personali sia comuni sia sensibili che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, nonché alla prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero (Paesi UE e Paesi extra UE);

### NON acconsente (°)

- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato;
- al trasferimento degli stessi all'estero (Paesi UE e Paesi extraUE) per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo FONDIARIA-SAI, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti e di ricerche di mercato.

(°) (ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di profilazione della Clientela, d'informazione e promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità dei prodotti e/o servizi ricevuti e di ricerche di mercato, deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsente").

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Data \_\_\_\_\_

IL CONTRAENTE

Systema Assicurazioni S.p.A.



Ai sensi degli artt. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente quanto segue:

a) delle "Norme che regolano l'assicurazione Incendio e rischi accessori" i capitoli "Franchigia obbligatoria", "Somma assicurata", "Vincolo";

b) delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile" il capitolo "Gestione delle vertenze di danno e spese legali";

c) delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" gli articoli:

**Art. 2** - Pagamento del premio; **Art. 5** - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione (e risoluzione automatica del contratto);

**Art. 7** - Foro competente; **Art. 9** - Denuncia ed obblighi in caso di sinistro; **Art. 10** - Esagerazione dolosa del danno;

**Art. 11** - Procedura per la valutazione del danno; **Art. 12** - Mandato dei periti; **Art. 13** - Assicurazione presso diversi assicuratori;

**Art. 15** - Pagamento dell'indennizzo.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara inoltre di avere ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la nota informativa di cui all'art. 123 del D.Lgs. 17.03.1995 n. 175 ed alla circolare ISVAP n. 303 del 02.06.1997.

IL CONTRAENTE

Per informazioni sulla polizza l'Assicurazione può rivolgersi al numero verde 800 996923

## Definizioni

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:

**"Banca"**: l'Istituto di credito che eroga il mutuo ipotecario, come indicato nella scheda di polizza.

**"Debito residuo"**: l'ammontare del prestito erogato dalla Banca a favore del proprietario dell'immobile assicurato con la presente polizza, dedotte le quote di capitale già restituite.

**"Esplosione"**: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**"Fabbricati separati"**: sono i fabbricati tra loro disgiunti mediante:

- spazio vuoto ed inoccupato di almeno un metro;

- da muro pieno (ovvero muro senza aperture, elevato dai piani interrati al tetto costruito in laterizi, pietra, cemento, ferro o altri materiali incombustibili, di spessore non inferiore a 13 cm.; sono ammesse aperture verso altri corpi di fabbricato in misura non superiore ad una per piano purché protette da serramenti tagliafuoco con caratteristiche almeno REI 60).

Relativamente all'assicurazione di porzione di fabbricato i solai confinanti con porzioni di fabbricato non assicurate devono essere costruiti in materiali come per il muro pieno, con eventuali aperture minime per il passaggio degli impianti a servizio del fabbricato.

**"Fabbricato"**: l'intera costruzione edile o la porzione di essa, eccettuato il terreno. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, quali serramenti, porte, finestre, opere di fondazione o interrate, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo, tinteggiature, rivestimenti murali, moquette e simili, affreschi e statue non aventi valore artistico e cose destinate in modo durevole a servizio od ornamento del fabbricato assicurato; se non è previsto il riscaldamento centralizzato ma quello autonomo, si considerano facenti parte del fabbricato le caldaie murali dei singoli alloggi.

Rientrano in questa voce le pertinenze, anche se separate, quali cantine, soffitte, box, rimesse, ripostigli, gli alberi di alto fusto, le recinzioni in muratura e le cancellate.

**"Franchigia"**: la parte di danno liquidato a termini di polizza, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata senza tener conto della franchigia, che verrà detratta dopo il riparto fra gli stessi, a parziale deroga del disposto dell'art. 1910 del codice civile.

**"Implosione"**: cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

**"Incendio"**: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**"REI"**: sigla che indica il mantenimento delle caratteristiche tecniche dei materiali resistenti al fuoco nel tempo durante un'incendio, tempo espresso in minuti da una cifra che segue la sigla REI.

**"Scoperto"**: la quota di danno liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato. Nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata senza tener conto dello scoperto, che verrà detratto dopo il riparto fra gli stessi a parziale deroga del disposto dell'art. 1910 del codice civile.

**"Scoppio"**: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**"Solaio"**: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani. Si considerano solaio anche i sopralchi che occupano più del 30% della superficie occupata dall'Assicurato.

**"Tetto"**: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

---

## 1 Norme che regolano l'assicurazione in generale

---

### 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

---

### 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il versamento della rata di premio avviene mediante accredito sul conto corrente bancario intrattenuto da Systema presso la Banca. Il pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza ed è condizione essenziale per l'efficacia del contratto. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

---

### 3 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a SYSTEMA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati da SYSTEMA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

---

### 4 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio SYSTEMA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

---

### 5 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

Il contratto si intende stabilito per una durata pari a quella del finanziamento concesso al Contraente dalla Banca, a garanzia del quale è vincolato il presente contratto.

Avvenuta l'estinzione del debito residuo l'assicurazione è risolta senza ulteriori formalità.

---

### 6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

---

### 7 Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

---

### 8 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

---

### 9 Denuncia ed obblighi in caso di sinistro

Relativamente a tutte le garanzie in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a SYSTEMA entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza al numero verde 800.448.448.

Relativamente all'Incendio e ai rischi accessori deve inoltre:

a) specificare le circostanze dell'evento, la causa presunta e l'importo approssimativo del danno;

b) fornire a SYSTEMA nei 5 giorni successivi una distinta particolareggiata delle cose danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché copia autenticata della denuncia presentata all'Autorità competente;

c) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose danneggiate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alla lettera c) sono a carico di SYSTEMA in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che SYSTEMA provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

d) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose rimaste danneggiate o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;

f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione di SYSTEMA e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che SYSTEMA ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento dell'obbligo di denuncia o di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e c) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Se l'evento riguarda la garanzia di Responsabilità Civile, il Contraente o l'Assicurato deve poi far seguire la denuncia scritta che deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, se possibile quello dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.

L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se SYSTEMA lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di propria responsabilità.

## **10 Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## **11 Procedura per la valutazione del danno (Incendio e rischi accessori)**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente di SYSTEMA, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno di SYSTEMA ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## **12 Mandato dei Periti (Incendio e rischi accessori)**

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 11;

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di Liquidazione dei danni;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 11 – lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.

---

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

---

### 13 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e/o per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Se la copertura riguarda i rischi dell'Incendio e rischi accessori qualora la somma degli indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, SYSTEMA è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

---

### 14 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto alle singole garanzie, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo SYSTEMA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

---

### 15 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, SYSTEMA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al sinistro non si evidenzino alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.

---

### 16 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l'Assicurato sono tenuti hanno efficacia dal momento in cui pervengono a SYSTEMA e solo se fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede di SYSTEMA oppure all'Agenzia cui è assegnato il contratto.

---

## 2 Norme che regolano l'assicurazione Incendio e rischi accessori

---

SYSTEMA indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato da:

- **Incendio** accidentale o doloso;
- **Implosione, esplosione e scoppio** anche esterni, da qualsiasi motivo occasionati;
- **Fumo, gas e vapori** sviluppatasi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assicurati;
- **Fulmine**;
- **Atti vandalici e dolosi** causati da persone, anche dipendenti dell'Assicurato, che prendano parte a scioperi, tumulti o sommosse o che commettano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, di terrorismo e sabotaggio compresi i guasti cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine.

Non sono risarcibili i danni:

- di imbrattamento delle parti esterne del fabbricato;
- di sottrazione di qualsiasi genere;

• **Caduta di meteoriti, aereomobili e satelliti artificiali** loro parti o cose da essi trasportate;

• **Fenomeni atmosferici** e determinati dall'azione diretta ed immediata di:

- vento;
- urto di cose asportate o crollate per effetto del vento;
- precipitazione atmosferiche.

I danni di bagnamento alle parti interne del fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di breccie, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi suddetti.

Limitatamente ai danni causati dalla grandine a serramenti, vetrate, lucernari, lastre di cemento-amianto e di materia plastica, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per anno solare.

Non sono risarcibili i danni dovuti a:

- inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- cedimento, smottamento o franamento del terreno;
- rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

nonché i danni arrecati a:

- recinzioni non metalliche e non in muratura;
- pannelli solari, insegne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto ad eccezione di: serbatoi; impianti fissi per natura e destinazione; alberi d'alto fusto;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o no a sinistro);
- capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili; strutture di legno, plastica o tela;

• **Sovraccarico neve** purché conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato.

Non sono risarcibili i danni causati:

- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi da neve, alle tensostrutture e alle tendo-strutture;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa);
- ai capannoni pressostatici;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.

Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00, fino alla concorrenza del 50% del capitale assicurato.

L'assicurazione comprende in eccedenza alle somme assicurate i:

• **Danni indiretti** che siano conseguenza di evento indennizzabile; il risarcimento viene erogato per il tempo necessario alla riparazione dei danni e sino alla concorrenza del 5% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro e comunque con il massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno solare. Le voci di danno assicurate sono:

A) le spese di trasloco, trasferimento e soggiorno sostenute dal proprietario, se il fabbricato o l'appartamento costituisce la residenza dello stesso, per trasferirsi e soggiornare con le persone con lui conviventi in albergo o in un altro appartamento;

B) le spese di trasloco e affitto di un altro fabbricato o di un altro appartamento, se il fabbricato o l'appartamento assicurato costituisce sede dell'attività professionale del proprietario o sede della Società di cui egli sia socio, per trasferire temporaneamente l'attività. Le spese devono essere sostenute dal proprietario nel primo caso e dalla Società nel secondo;

C) la perdita della pigione a cui il proprietario del fabbricato debba rinunciare, se il fabbricato o l'appartamento costituisce residenza di persona fisica o giuridica diversa dal proprietario stesso e risulta locato con contratto regolarmente registrato.

---

• **Guasti delle autorità** o per ordine delle stesse per impedire o contenere il danno;

• **le Spese di demolizione, sgombero e trasporto** dei residui del sinistro al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo risarcibile a termini di polizza con il massimo di € 50.000,00 per sinistro.

• **Dolo e colpa grave**

Le garanzie previste sono operanti anche per i danni cagionati con colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e con dolo o colpa delle persone di cui questi debbano rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti. Se l'Assicurato è una Società sono comunque esclusi i danni determinati da dolo degli amministratori e dei soci a responsabilità illimitata.

---

**Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione;
- b) causati da dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- c) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni;
- e) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) riferiti a valori di affezione, artistici o scientifici, o che non riguardino la materialità delle cose assicurate.

---

**Franchigia obbligatoria**

Le garanzie previste sono prestate con franchigia di € 1.000,00, salvo sia prevista da una singola garanzia una diversa franchigia maggiore.

---

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

**Buona fede**

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti in ordine alle caratteristiche costruttive delle abitazioni assicurate, così come le inesatte ed incomplete dichiarazioni relative alle stesse rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni siano avvenute in buona fede.

SYSTEMA ha peraltro diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

---

**Cose di proprietà di terzi**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e di SYSTEMA.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Rimane la possibilità d'intervento della Banca in caso di vincolo.

---

**Fabbricati costruiti su area altrui**

Se il fabbricato è costruito su aree di proprietà di terzi e l'ammontare del danno sia superiore al 30% del valore di ricostruzione a nuovo, SYSTEMA pagherà il valore del materiale distrutto o danneggiato considerando il fabbricato come in condizione di demolizione. La restante parte sarà pagata dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata, sulla stessa area, la ricostruzione o la riparazione, e che la stessa sia stata ultimata entro un anno dal giorno dell'accettazione della liquidazione.

---

**Porzione di fabbricato in condominio**

Sono comprese anche le quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

---

**Rinuncia alla rivalsa**

SYSTEMA rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile verso le persone ospitate dall'Assicurato/Contraente o verso quelle di cui deve rispondere a norma di legge e verso i dipendenti in genere, purché non eserciti egli stesso l'azione verso il responsabile.

---

**SOMMA ASSICURATA**

La somma assicurata è pari in ogni istante al debito residuo al momento del sinistro.

---

**Vincolo**

Viene convenuto fra le Parti che in caso di sinistro, il risarcimento che fosse liquidato a termini di polizza, dovrà essere pagato di SYSTEMA alla Banca con privilegio assoluto.

Inoltre non potranno avere luogo storni e disdette del contratto senza il consenso della Banca.

La Banca avrà altresì diritto di intervenire con SYSTEMA nell'accertamento dei danni o di promuoverlo da sola qualora il Contraente non provvedesse tempestivamente entro 10 giorni dall'avvenuto sinistro.

La presente clausola ha valore fino ad estinzione del debito residuo.

---

**LIQUIDAZIONE DEI DANNI****Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita di polizza, secondo i seguenti criteri:

**Fabbricato**

Sono indennizzate:

- in caso di danno parziale, le spese per il ripristino delle parti danneggiate;
- in caso di danno totale le spese per ricostruire il fabbricato distrutto;

Gli alberi d'alto fusto saranno indennizzati:

- in caso di danno totale o parziale superiore al 50%, sulla base delle spese di reimpianto con albero da vivaio di età non superiore a 2 anni;
- in caso di danno parziale inferiore od uguale al 50%, verranno indennizzate le spese necessarie alla messa in sicurezza della pianta e quelle di potatura.

La liquidazione verrà effettuata deducendo il valore dei residui e con il limite massimo del debito residuo al momento del sinistro.

---

**Assicurazione parziale del fabbricato**

La riduzione proporzionale del risarcimento prevista dall'art.1907 del Codice Civile non verrà applicata.

---

**Assicurazione presso diversi assicuratori**

Qualora risulti che il fabbricato sia assicurato presso più assicuratori, l'indennità dovuta di SYSTEMA è limitata alla parte determinata dopo la ripartizione proporzionale dell'indennizzo. In particolare nel caso che nel contratto di SYSTEMA o degli altri assicuratori siano previste FRANCHIGIE E/O SCOPERTI questi verranno detratti dopo il riparto fra gli assicuratori, a parziale deroga di quanto disposto dell'art. 1910 del codice civile.

---

**Pagamento di anticipi di indennità'**

L'Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull'indennizzabilità o quantificazione, e che l'ammontare dello stesso superi sicuramente l'importo di € 100.000,00. SYSTEMA metterà a disposizione l'anticipo entro 60 giorni dalla richiesta.

## 3 Norme che regolano l'assicurazione di Responsabilita' Civile

SYSTEMA assicura il risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che il proprietario del Fabbricato indicato in scheda copertura, in seguito definito Assicurato, sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile per danni verificatesi in relazione a:

• **Proprieta' del fabbricato** e relative pertinenze, ivi compresi i parchi, i giardini, gli alberi, le attrezzature sportive e per giochi, i muri di cinta, le recinzioni fisse, i cancelli anche automatici, le strade private.

E' compresa la responsabilità derivante dalla mancata rimozione di ghiaccio o neve dai tetti e da altre superfici e quella derivante dalla conduzione del fabbricato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00 per sinistro e per anno solare.

La garanzia comprende:

a) i danni diretti e materiali cagionati a cose di terzi in conseguenza di INCENDIO, SCOPPIO ED ESPLOSIONE che colpisca il fabbricato assicurato e di cui sia responsabile l'Assicurato, fino alla concorrenza di € 100.000,00 per sinistro e per anno solare;

b) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per anno solare.

• **Fabbricati in condominio**

L'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

### Gestione delle vertenze di danno e spese legali

SYSTEMA assume fino al termine del grado di giudizio in corso la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di SYSTEMA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra SYSTEMA e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

SYSTEMA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) cagionati dolosamente;
- b) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- c) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- d) da esercizio, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti o professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini o loro familiari;
- e) da furto;
- f) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- g) di qualsiasi natura, conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- h) derivanti a cose di terzi da spargimento d'acqua e altri liquidi e rigurgiti di fogna;
- i) che siano indennizzabili con le garanzie prestate con "Incendio e rischi accessori"

Non sono considerati terzi:

- 1) l'Assicurato;
- 2) se con lui conviventi: il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, qualsiasi altro parente o affine;

- 
- 3) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 2);
  - 4) le persone che, qualunque sia il rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
-



Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A - Sede sociale: 20161 Milano Via Senigallia, 18/2  
- Capitale Sociale € 5.164.600,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita I.V.A.  
e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano: 08543850153 Impresa  
autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei Rami Danni con D.M. del 1/6/1988  
Gruppo FONDIARIA - SAI - Direzione e coordinamento FONDIARIA - SAI S.p.A.